

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
Atto registrato il 01/03/2022 n° 192
Col pagamento F23 di Euro 192,6970

L'OPERATORE
Marina [firma]

ASSOCIAZIONE NUVIE APS
Codice Fiscale 95208300103

STATUTO
Articolo 1

(Denominazione e sede)

Ai sensi del D. Lgs 117/2017 è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "NUVIE APS".

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a norma dell'art. 5 D. Lgs 117/2017 a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza. Essa intende operare in via esclusiva o principale svolgendo le attività di interesse generale di cui al comma 1 art. 5 lettere d), i) g) h) k) e l)

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educative*
- i) formazione universitaria e post universitaria*
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale*
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale*
- l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.*

L'Associazione vuole essere un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione intende:

- promuovere la diffusione dell'utilizzo di didattiche per la scuola digitale e delle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) anche tramite attività di informazione e formazione a terzi sia in presenza sia a distanza
- promuovere attività finalizzate ad adeguare costantemente le competenze dei lavoratori a livello di evoluzione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, ad offrire opportunità di formazione a soggetti che intendano operare un recupero di svantaggi. A tal fine intende creare una rete di relazioni con enti ed altre Associazioni che operino sui processi di formazione per tutto l'arco della vita.
- operare nel campo della ricerca scientifica in collaborazione con Enti di ricerca e Università

- progettare e realizzare progetti di solidarietà sociale, valorizzazione del patrimonio culturale locale per l'intera comunità dei giovani e degli adulti del territorio
- operare in rete con le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e altre Associazioni per progettare e realizzare azioni per la prevenzione della dispersione scolastica, favorire il successo formativo, valorizzare la formazione delle eccellenze e contrastare la povertà educativa

Essa si propone di rinsaldare i legami di amicizia e solidarietà tra soci e iscritti, di valorizzare la cultura tecnologica, la cultura umanistica e la cultura artistica, nonché di attuare interventi formativi per il personale di ogni ordine e grado di scuola, in linea con le indicazioni nazionali.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'associazione svolge le seguenti attività:

- Corsi per livelli progressivi sulla base delle esigenze formative degli associati
- Eventi a carattere informativo/divulgativo/formativo, in presenza (workshop, conferenze, congressi, convegni, seminari, servizi, corsi di formazione, ecc.) e a distanza (e-learning, webinar, formazione a distanza, video e web conference, eventi in streaming, forum e chat, sull'uso consapevole delle tecnologie, utilizzo di didattiche per la scuola digitale e delle discipline STEAM
- Progettazione e realizzazione di campus di Robotica educativa, campus STEAM e laboratori creativi in collaborazione con le scuole del territorio
- Sportello di consulenza per gli associati al fine di facilitare e promuovere l'azione dei volontari
- Servizi di formazione e di orientamento per prevenire la dispersione scolastica, favorire il successo formativo, valorizzare la formazione delle eccellenze e contrastare la povertà educativa
- Costituzione di gruppi di ricerca sull'analisi dell'efficacia delle diverse tecnologie e metodologie didattiche, studio, realizzazione e diffusione di strumenti e piattaforme di supporto alla didattica e alla gestione amministrativo-contabile delle scuole
- Visite/viaggi
- Partecipazione a bandi e avvisi pubblici da sola o in rete con altri soggetti

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, in particolare:

1. Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
2. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento (viaggi e gite culturali, corsi di formazione, corsi online, pubblicazioni, vendita per autofinanziamento di gadget inerenti l'associazione, ecc.) in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti, aprendo anche, se richiesto dalla Legge Italiana, eventuale partita iva specifica;
3. Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Liguria, ma, grazie alle notevoli competenze sul digitale e sul cloud, è in grado di operare sia sul territorio nazionale che in campo internazionale e potrà esercitare attività diverse a condizione siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 3 (Associati)

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale costui è tenuto a indicare le proprie complete generalità. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Il trattamento dei dati personali, acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere resi noti o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di eventuali polizze assicurative. All'atto dell'ammissione l'associato si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. A tali associati potranno essere attribuiti, con delibera assembleare, fino a 5 voti in assemblea con conseguente impegno al versamento di altrettante quote sociali annue.

Articolo 4

(Diritti e doveri degli Associati)

Tutti gli associati hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Il diritto al voto è riservato ai Soci; i Soci Collettivi possono esercitare il diritto di voto attraverso il legale rappresentante o per mezzo di un delegato.

Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

L'Associazione intende avvalersi prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tali volontari devono essere assicurati, a cura dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs 117/2017.

Il volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie è consentito assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata per posta elettronica al Presidente. L'associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 12 (dodici) mesi dal termine di versamento richiesto;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea: la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Sindaco unico.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 7 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dagli associati fondatori ed effettivi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua mancanza dal vicepresidente o in sua mancanza da un soggetto nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare la modifica dello statuto, il trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi nei giorni successivi, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione del Consiglio Direttivo;
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, proposta dal Consiglio Direttivo;
5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone, o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 2 (due) deleghe. L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale al di fuori della Regione Liguria, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. Trasformazione/Scissione/Fusione

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare e a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato presso la sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto a consultare i verbali delle sedute e a chiederne copia.

Articolo 8

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri secondo delibera assembleare.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. elegge il Presidente dell'Associazione il Vicepresidente e il Sindaco Unico
3. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
4. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
5. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
6. delibera l'ammissione dei nuovi associati;
7. delibera l'esclusione degli associati, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 9

(Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 5(cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, in caso di convocazione sia ordinaria sia straordinaria.

Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal vicepresidente se per importi superiori a € 10.000 (euro diecimila); sottoscrive il bilancio e la rendicontazione finanziaria dell'Associazione, per la redazione dei quali può avvalersi di altri associati collaboratori e/o di consulenti esterni.

Articolo 10

(Vice Presidente dell'Associazione)

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 11

(Segretario)

Il Segretario, può essere anche non Associato, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla

risossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Se non associato ha diritto a un adeguato compenso.

Articolo 12 **(Organo di controllo)**

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14 **(Mezzi finanziari)**

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- A. quote sociali e contributi degli associati. nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- B. eredità, donazioni e legati;
- C. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- D. contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- E. entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- F. erogazioni liberali di associati e di terzi;
- G. proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- H. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi ivi compresi concerti per raccolta fondi.
- I. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- J. proventi derivanti da sponsorizzazioni e azioni pubblicitarie

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati. L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo come indicato dall'art. 16. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 15 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale è compreso tra il 1-1 e il 31-12 (primo gennaio e trentuno dicembre) di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 (sei) mesi.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione. Quando fosse obbligatorio per legge, deve essere predisposto il bilancio sociale (art. 14 D.Lgs. 117/2017)

Articolo 16 (Scioglimento dell'Associazione)

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea dell'A.P.S. o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice sul terzo settore e nelle leggi vigenti in materia.

Il Presidente Angela Pastorino
Genova 22/01/2022

